

Illegittime le telecamere di San Montano e San Francesco?

Forti dubbi sul rispetto della normativa in materia di tutela e salvaguardia dei diritti dell'utenza e dei cittadini. A Lacco è polemica anche tra maggioranza ed opposizione. L'Autorità Garante ha individuato alcune regole per rendere conforme alle norme sulla privacy l'installazione di telecamere in luoghi pubblici e privati, fenomeno in costante crescita. In attesa di una specifica normativa che disciplini l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, il Garante ha ritenuto necessario indicare gli adempimenti, le garanzie e le tutele già oggi necessarie in base ai principi della legge sulla protezione dei dati.

Le regole base della disciplina sul trattamento dei dati personali sono, infatti, già applicabili alle immagini ed ai suoni, nel caso in cui le apparecchiature che li rilevano permettano di identificare, in modo diretto o indiretto, le persone. Una questione quanto mai attuale anche sulla nostra isola dopo il boom d'installazioni registratosi nell'ultimo periodo con il coinvolgimento sia degli enti pubblici che dei privati. Un impiego ed un dispendio di mezzi che molto spesso trova una meticolosa applicazione in taluni spazi piuttosto che in altri dove l'evidenza dei fatti pone come a più alto rischio e sensibili ad atti illeciti e alla mano dei teppisti. D'ora in avanti, dunque, chi intende installare impianti stabili e comunque non occasionali, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri, dovrà osservare le regole indicate dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, anche per evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti. Or bene da qualche mese ad Ischia si assiste ad un serrato dibattito in relazione proprio alla installazione di apparecchiature di videosorveglianza in due punti particolarmente sensibili e al flusso viario e alla mano vandalica dei soliti ignoti che nottetempo imbrattano le mura con scritte ed epiteti a mezzo vernice indelebile. Una pratica più volte perseguita ed in vari modi, ma per anni mai debellata nonostante l'impegno costante. Ora per porre fine definitivamente a tale indecenza pubblica, sulle principali strade isolate le amministrazioni comunali prima e i privati poi hanno installato telecamere a circuito chiuso. Per qualche settimana la soluzione appariva concreta ed efficace eppure qualche mano lesta di bomboletta ha agito ancora ed in più a quanto pare l'assunzione di tali dispositivi non garantirebbe il diritto alla privacy dell'utenza viaria e dei cittadini visto che le telecamere poste ora su proprietà pubbliche a riprendere zone pubbliche ora da privati a riprendere aree private e soprattutto pubbliche permetterebbe in maniera inequivocabile di risalire a loro insaputa anche ai passanti e agli ignari automobilisti che si vedono identificata la targa al momento del loro passaggio. Si tratta dei sistemi di video sorveglianza installati nella Villa degli Ulivi in quel dell'Incrocio di San Francesco a Forio, proprio all'altezza di una fermata del bus e quello della curva che immette al Mezza Torre installato dal Comune di Lacco a Sorvegliare un muro e la strada insistente nel comune di Forio ed oggetto anche di polemiche politiche tra maggioranza ed opposizione. Infatti mentre se in quest'ultimo caso il comune ritiene di aver posto sotto controllo una zona ad alta frequenza turistica troppo spesso oggetto della mano vandalica, l'opposizione replica che

Illegittime le telecamere di San Montano e San Francesco?

Scritto da Ida Trofa

Giovedì 26 Aprile 2007 12:18 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Marzo 2009 16:54

l'amministrazione ha pensato solo e con celerità agli interessi privati del primo cittadino coinvolgendo per altro un altro comune a spese del contribuente lacchese, e senza tutelare la privacy ed il rispetto delle norme oltre che le gravi mancanze in altre zone del paese realmente oggetto di illeciti e azioni vandaliche che ledono addirittura la pubblica incolumità. Per l'incrocio di San Francesco il problema è invece diverso visto che per gli interessi di un privato, sebbene il decoro e la tenuta delle facciate abbia effetti pubblici, andrebbe a ricadere direttamente sulla libertà e sulla privacy dei passanti ignari di essere registrati e ripresi. A chi spetta dunque ora vigilare e tutelare il rispetto del cittadino e la sua privacy e libertà d'azione?

Va comunque evidenziato che l'impiego dell'occhio elettronico ha rafforzato le garanzie per i cittadini. Purtroppo come nel nostro caso alle autorità ed al Garante della privacy sono stati sottoposti all'esame numerosi casi, attraverso reclami, segnalazioni e richieste di parere, i quali evidenziano un utilizzo crescente, spesso non conforme alla legge, di apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione dei dati. Sarà anche questo il caso delle telecamere tra Lacco Ameno e Forio? Perché non vi è posta una idonea segnaletica ad indicare l'esistenza dei dispositivi?

Con riferimento alle menzionate garanzie, vi son specifici provvedimenti e prescrizioni generali relative a tutti i sistemi di videosorveglianza e specifici trattamenti di dati. Ovviamente, per casi particolari l'Autorità si riserva di intervenire di volta in volta con atti ad hoc.

Tutti parametri e previsioni che nelle premesse non sembrano essere rispettati nei casi isolani riportati ed indicati in questo scritto.

Questo il decalogo:

1. occorre chiarire gli scopi che si intendono perseguire e verificare se sono leciti in base alle norme vigenti: se l'attività è svolta, ad esempio, per prevenire pericoli concreti o specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche;
2. il trattamento dei dati deve avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi;
3. i soggetti che sono tenuti a notificare al Garante l'esistenza di banche dati devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza;
4. i cittadini devono essere informati, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati, tanto più se le apparecchiature non sono immediatamente visibili;
5. per il controllo a distanza dei lavoratori rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori;
6. i dati raccolti devono essere quelli strettamente necessari agli scopi perseguiti: vanno pertanto registrate solo le immagini indispensabili, va limitato l'angolo visuale delle riprese, vanno evitate immagini dettagliate o ingrandite e, di conseguenza, vanno stabilite in maniera adeguata la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa;
7. va stabilito con precisione entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate e occorre prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia;
8. vanno individuate, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni e deve essere vietato l'accesso alle immagini ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;

9. i dati raccolti per determinati fini (ad esempio sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio per pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi;

10. le immagini registrate per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici devono rispettare l'apposito regolamento (D.P.R. 250/1999) ed essere conservate per il solo periodo necessario alla contestazione delle infrazioni.

SICUREZZA INDIVIDUALE

(es: controllo dell'accesso alla propria abitazione)

Un discorso a parte va fatto per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio il controllo dell'accesso alla propria abitazione). Questi impianti, ove perseguano effettivamente tale scopo, **NON** rientrano nell'ambito di applicazione della legge sulla riservatezza essendo il trattamento effettuato a fini personali.

Tuttavia vanno comunque rispettati alcuni **OBBLIGHI**:

- le riprese devono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi, evitando forme di videosorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare la libertà altrui;

- le informazioni raccolte, inoltre, non devono essere comunicate o diffuse ad altri.

Le prescrizioni del presente provvedimento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice).

Il Garante ha posto doverosa attenzione al nuovo diritto alla protezione dei dati personali (art. 1 del Codice) consapevole che un'adeguata tutela dei diritti dei singoli, oggetto del bilanciamento effettuato con il presente provvedimento, non pregiudica l'adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e l'accertamento degli illeciti.

Si è avuto riguardo pertanto anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. In tali ambiti, non si possono privare gli interessati del diritto di circolare senza subire ingerenze incompatibili con una libera società democratica (art. 8 Conv. europea diritti uomo ratificata con l. n. 848/1955), derivanti da rilevazioni invadenti ed oppressive riguardanti presenze, tracce di passaggi e spostamenti, facilitate dalla crescente interazione dei sistemi via Internet ed Intranet.